

COMUNE DI CASCIAGO

PROVINCIA DI VARESE

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE**

APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 61 DEL 03.07.2008
MODIFICATO CON DELIBERA DI G.C. N. 128 DEL 04.12.2008

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.lgs 165/2001, e s.m.i. dall'art. 110, comma 6, del D.lgs. n. 267/2000 dall'art. 3, comma 76-77, della legge n. 244/2007 e con l'osservanza delle modalità prescritte dall'art. 3, comma 18 e 54 -57, della sopra citata legge n. 244/2007.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorchè prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio e ricerca, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta, finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio o della ricerca e le soluzioni proposte;
 - b) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.
 - c) altre collaborazioni esterne di alto contenuto professionale e non rientranti nelle attività istituzionali del Comune;
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile.
4. Ogni tipo di incarico viene formalizzato in base al contratto d'opera di cui al successivo art. 8, che disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra committente e contraente ed il compenso pattuito.
5. Fermo restando che ogni tipo di contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente, non comportando l'obbligo di osservanza di orario di lavoro, nè l'inserimento nella struttura organizzativa del committente, le prestazioni

professionali richieste possono essere svolte nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

6. Il presente regolamento non si applica agli incarichi disciplinati da specifiche normative di settore alle quali viene fatto rinvio, come quelle riguardanti le attività obbligatorie per legge di progettazione opere pubbliche e predisposizione piani urbanistici con particolar riguardo a:
- Le diverse fasi di progettazione di un'opera;
 - Le direzioni lavori e collaudi
 - Gli incarichi per la sicurezza nei cantieri;
 - Gli incarichi topografici (funzionamenti, rilievi)
 - Gli elaborati tecnici strettamente necessari per la predisposizione di strumenti urbanisti

Il presente regolamento non si applica altresì agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione nonché per i seguenti incarichi:

- a) componenti nucleo di valutazione e servizio controllo interno;
- b) componente commissione comunale od organismi analoghi;
- c) relatore di corsi, convegno, giornate di studio;
- d) incarichi notarili.

Infine quando la particolare complessità della prestazione richiesta è tale da far ritenere prevalente per il suo efficace adempimento, l'aspetto organizzativo rispetto a quello personale /intellettuale si applica la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici per gli appalti dei servizi. Per tutti gli incarichi non disciplinati dal presente regolamento, l'Amministrazione comunale si riserva di procedere alla formazione di apposito albo comunale.

Art. 2 Principi

1. Il Comune di Casciago svolge i propri compiti privilegiando la valorizzazione della professionalità del personale dipendente.
2. Gli incarichi di collaborazione esterna vengono pertanto conferiti dal Comune di Casciago nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, professionalità ed adeguatezza dei compensi, per il perseguimento di obiettivi cui non possa farsi fronte attraverso la valorizzazione del personale dipendente.

Art. 3 Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, occasionale od in forma coordinata e continuativa, può legittimamente essere disposto qualora sussistano le seguenti condizioni:
oggettive:

- a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi rientranti nelle funzioni e competenze dell'amministrazione comunale con indicazione specifica dei contenuti e criteri per lo svolgimento dello stesso;
- b) temporaneità e non continuità dell'incarico sulla base di obiettivi specifici fermo restando che non confligge con tali requisiti un incarico di durata annuale ma esercitato in via eventuale o saltuaria dietro specifica e distinta richiesta dal Comune;
- c) proporzione tra il compenso corrisposto all'incaricato, l'attività prestata e l'utilità conseguita dall'amministrazione;
- d) inesistenza all'interno della propria organizzazione della figura idonea allo svolgimento dell'incarico.

soggettive:

- a) possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria da dimostrare attraverso il possesso della laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, ferma restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento. Non si escludono altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi in aggiunta alla laurea triennale; il possesso del diploma universitario non è richiesto qualora l'incaricato per esercitare le prestazioni risulti iscritto ad un ordine od albo, oppure si tratti di lavori nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali.
 - b) non è richiesta la specializzazione universitaria in caso di incarichi per il cui espletamento è necessaria, in diretta correlazione alla natura delle prestazioni da svolgere, l'iscrizione ad un ordine od albo professionale;
 - c) capacità a contrattare con la pubblica Amministrazione;
 - d) di non essere risultato inadempiente in occasione di precedenti incarichi ricevuti dal Comune di Castelseprio;
 - e) esperienza professionale acquisita con riguardo alle prestazioni professionali richieste;
2. Limitatamente agli incarichi di studio, ricerca, consulenza il conferimento degli stessi a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale;
 3. Le categorie dei possibili soggetti destinatari sono esemplificativamente le seguenti:
 - a) professionisti regolarmente iscritti ad Albi quali: Ordine degli Ingegneri, Architetti, Geologi, Agronomi e Forestali, Assistenti sociali, Avvocati e Procuratori;
 - b) dipendenti pubblici o privati in possesso dei requisiti, previa, se necessaria, autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.
 4. Non è requisito indispensabile il possesso di partita IVA a fronte di attività professionale esercitata in via abituale;
 5. Gli incarichi esterni non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali ordinari del personale dipendente in servizio presso il Comune; a tal fine il responsabile di servizio interessato attesta per scritto l'impossibilità oggettiva di avvalersi di personale interno di ruolo o fuori ruolo per la mancanza della specifica professionalità richiesta.

Art. 4

Procedimento per l'affidamento degli incarichi

1. L'affidamento di ciascun incarico di collaborazione esterna è preceduto da apposito avviso approvato dal competente Responsabile di servizio in attuazione degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale, pubblicato all'albo comunale e sul sito internet del comune per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
2. L'avviso dovrà indicare l'oggetto dell'incarico, il luogo della prestazione, la durata del contratto, il compenso stabilito, i requisiti culturali e professionali richiesti, oltre al termine entro il quale i soggetti interessati dovranno far pervenire al comune con la propria candidatura corredata da adeguato curriculum vitae.
3. l'avviso potrà, altresì, prevedere che i candidati sostengano un colloquio od una specifica prova attitudinale.
4. In relazione alla particolare natura dell'incarico la determinazione che approva l'avviso per il conferimento di incarico esterno può prevedere che la selezione dei candidati avvenga con l'ausilio di una commissione appositamente nominata e composta, di norma, dal Responsabile del servizio competente, dal Responsabile del Servizio Finanziario e da altro componente interno o esterno in possesso di specifiche competenze e nominato dal responsabile di servizio.
5. L'incarico viene poi conferito con apposito provvedimento del Responsabile di Servizio competente assegnando al soggetto individuato un termine per accettarlo e sottoscrivere apposito contratto.
6. Una volta esecutivo il provvedimento di scelta del collaboratore esterno e prima della data di decorrenza del contratto, il Responsabile competente provvede a:
 - a) assicurare la pubblicità sull'apposita pagina del sito telematico comunale dell'incarico conferito;
 - b) dare comunicazione in via telematica al centro per l'impiego ai sensi dell'art. 9 bis della legge 608 del 28.12.1996, se trattasi di incarico per il quale non è richiesta l'iscrizione ad una albo professionale.
 - c) Comunicare alla sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1 comma 9 e 173 della Legge 23.12.2005 n. 266, l'incarico conferito se di valore superiore ad €. 5.000,00 e se concernente studio, consulenza, ricerca.

Art. 5

Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'amministrazione procede alla selezione dei soggetti ai quali conferire incarichi, valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di uno o più dei seguenti criteri, indicati nell'avviso pubblico di cui all'art. 4 comma 1, che ne definirà anche la eventuale specificazione in sub - criteri e la graduazione in termini numerici:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - b) esperienze analoghe a quella richiesta ed attività già svolte per le Pubbliche Amministrazioni;
 - c) termine per il completamento delle prestazioni;
 - d) prezzo.
2. In relazione alla peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.
3. In casi di incarichi nei quali il contenuto professionale, i termini e lo svolgimento della prestazione risultano già sufficientemente definiti o tali possono desumersi da apposito progetto, programma o atto di indirizzo dell'Amministrazione, la selezione potrà avvenire anche con il metodo del prezzo più basso. L'offerta economica non potrà avere un'incidenza superiore al 60% rispetto al complesso degli altri fattori indicati nell'avviso di selezione.

Art. 6

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 l'amministrazione può conferire incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrono le seguenti situazioni:
- a) in casi di particolare urgenza non imputabile all'amministrazione, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale o ludico-educativa non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - c) per incarichi relativi a programmi o programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
 - d) per incarichi aventi ad oggetto prestazioni che riguardano il completamento, l'ampliamento e/o l'integrazione di precedenti prestazioni analoghi già svolte o in corso, per le quali l'affidamento ad altro soggetto potrebbe comportare diseconomie, ritardi o altri inconvenienti per l'amministrazione, purché tale affidamento aggiuntivo avvenga per una sola volta e per un importo non superiore a quello del contratto originario;
 - e) in caso di mancanza di offerte o di mancanza di offerte ritenute appropriate in una precedente selezione avente per oggetto le stesse prestazioni; in tal caso la scelta dovrà essere congruamente motivata in relazione a comprovate caratteristiche di competenza ed esperienza professionale e lavorativa del soggetto incaricato;
 - f) per incarichi il cui compenso, al netto di oneri accessori, sia pari od inferiore all'importo di cinquemila euro - nell'arco dell'anno, ritenendosi tale soglia di

modesta entità e tale da giustificare la privilegiata applicazione del principio di non aggravio procedimentale.

Art. 7

Forma e contenuto del contratto di collaborazione

1. Gli incarichi di collaborazione sono conferiti attraverso la stipula di appositi contratti aventi forma scritta e contenenti tutti gli elementi essenziali quali l'oggetto, la durata, il compenso, i reciproci obblighi oltre alle eventuali forme di coordinamento tra il prestatore e l'amministrazione e l'eventuale messa a disposizione da parte del comune all'incaricato di beni strumentali

Art. 8

Limite massimo di spesa - Compensi e liquidazione

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n. 244/2007 per gli incarichi disciplinati con il presente regolamento, **il limite massimo di spesa sostenibile è fissato dal Consiglio in sede di bilancio di previsione o sua variazione:**
2. Il compenso, predeterminato nell'avviso e specificato nel contratto, è erogato all'incaricato nel rispetto della normativa fiscale previdenziale vigente.
3. Il compenso deve essere proporzionato all'attività svolta ed all'utilità che l'amministrazione ricava dalla prestazione e viene determinato in base agli indirizzi impartiti ai sensi dell'art. 6.
4. Per le collaborazioni continuative dovrà essere, ove possibile, parametrato al trattamento economico spettante negli enti locali a professionalità interne analoghe.
5. Per le collaborazioni occasionali il compenso è liquidato entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa verifica del raggiungimento dell'obiettivo da parte del responsabile del servizio.
6. Per le collaborazioni continuative il compenso viene erogato in parti uguali con determinate scadenze stabilite in base alla durata complessiva della prestazione (mensili, bimestrali ecc.)

Art. 9

Modalità di svolgimento dell'incarico

1. L'incarico è svolto dal collaboratore con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, salvi il necessario coordinamento con gli uffici o le esigenze connesse alla particolare natura dell'attività esercitata.

2. Entrambe le parti, durante l'esecuzione del contratto, devono comportarsi secondo correttezza e buona fede.
3. Il Comune , in particolare , è tenuto a mettere a disposizione del collaboratore tutti i dati e le notizie utili al corretto svolgimento della prestazione.
4. Il prestatore non può farsi sostituire nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento dell'incarico, mentre può avvalersi, mentre può avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento di attività preparatorie o aventi rilevanza meramente interna, delle quali rimane comunque esclusivo responsabile.
5. In nessun caso al collaboratore potranno essere conferiti poteri di rappresentanza dell'ente verso l'esterno, riservati unicamente al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato. E' ammessa qualora prevista dal contratto, la relazione diretta dell'incaricato con cittadini ed utenti.
6. All'incaricato è altresì attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D.lgs. 196/2003
7. L'incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.
8. Il Comune esercita un'attività di controllo dell'operato, verificandone la rispondenza agli obiettivi assegnati ed impartendo le necessarie direttive ove previsto dal contratto.

Art. 10

Sospensione, proroga o integrazione dell'incarico

1. Per esigenze sopravvenute o per ragioni eccezionali, entrambe attestate dal Responsabile competente, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo necessario al raggiungimento dell'obiettivo. In tal caso, per le collaborazioni continuative, il compenso viene adeguato con riferimento al periodo aggiuntivo, mentre per le collaborazioni occasionali l'adeguamento del compenso è soltanto ove lo proroga non è dovuta a cause imputabili all'incaricato.
2. Qualora risulti necessario, il contratto può essere integrato aggiungendo alla prestazione principale altre attività secondarie correlate e strumentali, integrando altresì il compenso nella misura massima del 20% dell'importo inizialmente determinato nell'avviso.
3. Per gravi motivi e su richiesta dell'incaricato o dell'amministrazione il contratto può essere sospeso per una durata massima pari a quella dell'incarico stesso qualora la sospensione non pregiudichi il raggiungimento dell'obiettivo da parte dell'amministrazione.

Art. 11

Risoluzione della collaborazione - Penali - Recesso

1. Il contratto di collaborazione può essere risolto per inadempimento previa contestazione formale della controparte ed assegnazione di un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento, salvo il risanamento di eventuali e maggiori danni.
2. Nel contratto potranno essere previste penali in relazioni all'omesso o ritardato svolgimento delle attività richieste o degli obblighi assunti.
3. E' ammesso il recesso unilaterale solo se previsto dal contratto, nel rispetto degli eventuali termini di preavviso stabiliti.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento che lo ha approvato.